



COMUNE DI CANOLO
Città metropolitana di Reggio Calabria

DISCIPLINARE DI GARA
**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO-
LEGALE DEL COMUNE DI CANOLO PER LA DURATA DI 36 MESI**
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): BCD5CBC638
NUMERO GARA MEPA: 6546899

PREMESSE

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 02/12/2025, è stato dato indirizzo al responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda all'espletamento di una gara pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio giuridico-legale dell'Ente stabilendo i seguenti criteri:
 - a) durata dell'incarico mesi 36;
 - b) importo a base d'asta € 16.500,00, oltre IVA e CPA e al lordo della ritenuta d'acconto, o eventuale altra tipologia contributiva e fiscale;
 - c) stabilire che nel caso in cui, all'esito vittorioso della lite, sia determinata in sentenza la vittoria di spese di giudizio, gli importi liquidati dal Giudice in favore dell'Ente saranno riconosciuti al professionista nella misura del 50%, al netto degli oneri fiscali e contributivi, escluse le spese vive, che saranno integralmente incamerate dall'Ente. Per i giudizi che si concluderanno oltre la scadenza del periodo convenzionale la predetta percentuale sull'importo liquidato in sentenza sarà elevata al 100% degli importi liquidati come sopra calcolati, per tutti i giudizi affidati nel periodo di convenzione. Il professionista avrà titolo a dette somme solo in caso di effettiva riscossione delle stesse da parte del Comune e gli importi saranno distratti a suo favore, senza alcun anticipo, solo ad accredito avvenuto a favore dell'Ente da parte soccombente.
 - d) prevedere tra gli obblighi contrattuali dell'incaricando professionista almeno due accessi settimanali, durante l'orario di servizio degli Uffici, e per almeno tre ore in occasione di ciascuna presenza, al fine di trattare con gli amministratori e i responsabili le questioni sia di natura giudiziale che stragiudiziale;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 88 del 02/09/2026 è stata approvata la documentazione di gara oltre ad assumere apposito impegno di spesa;

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il luogo principale di svolgimento del servizio è la sede del Comune di Canolo (RC), via Roma, 38 - 89040 Canolo (RC) - codice NUTS ITF65.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Antonio DIENI, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Canolo (RC).

Il procedimento verrà concluso entro il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione degli atti di gara, fatta salva l'applicazione dei punti 4 e 5 dell'allegato I.3 del D. Lgs. n. 36/2023, di seguito denominato Codice.

La gara viene svolta attraverso la piattaforma telematica certificata di E-PROCUREMENT "ACQUISTI IN RETE MePA".

In caso di malfunzionamento della piattaforma telematica si applicano l'art. 25, comma 2 e l'art. 92, comma 2, lettera a) del Codice.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema convenzione;
- 4) Dichiarazione familiari conviventi;
- 5) Dichiarazione segreti tecnici commerciali;
- 6) Busta Amministrativa – Istanza di partecipazione.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Canolo, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione Bandi di gara e contratti.

CHIARIMENTI

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma Acquistinrete entro il termine perentorio del decimo giorno antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al suddetto termine o presentati con modalità differenti da quelle indicate.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno il sesto giorno antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte esclusivamente tramite il portale.

I concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni sul portale abbiano valore di comunicazioni a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il portale.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale di gestione della gara telematica Acquistinrete ovvero, per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile unico del Progetto, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollocanolo@asmepec.it; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

OGGETTO DELLA GARA ED IMPORTO

Ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento è costituito da un unico lotto poiché non ricorrono i presupposti per una suddivisione né prestazionale né funzionale del servizio.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza stragiudiziale, difesa e rappresentanza processuale del Comune di Canolo, secondo le modalità e i contenuti di seguito specificati.

Il servizio legale comprende, in via generale, tutte le attività di consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale dell'Ente, in sede giudiziale e stragiudiziale, finalizzate alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione comunale.

L'affidatario dovrà fornire assistenza legale continuativa in particolare nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, contabili, giuslavorative ed erariali (compresi procedimenti speciali, monitori, di opposizione etc...) di competenza del giudice ordinario e di Pace, delle magistrature speciali ed, eventualmente, delle giurisdizioni superiori, da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente nelle sedi giurisdizionali competenti, in tutti i gradi di giudizio e lodi arbitrali nelle suddette materie.

Il Comune delibererà di volta in volta, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente, di costituirsi o di avviare un giudizio; successivamente, procederà, nei modi e nelle forme previste, ad affidare l'incarico di rappresentanza e difesa al legale incaricato.

L'Ente resta libero, a suo insindacabile giudizio, di affidare specifiche controversie, particolarmente complesse e/o con rischio elevato di potenziale grave danno per l'Ente, alla cura di altri professionisti estranei alle obbligazioni connesse alla convenzione de qua, assumendosene i relativi oneri e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

Rientrano nel servizio, senza ulteriori aggravii di spesa per l'Ente, l'assistenza legale in tutte le attività propedeutiche e/o direttamente correlate ai giudizi affidati e da affidare quali, a titolo esemplificativo

e non esaustivo:

- acquisizioni documentali;
- incontri con i Responsabili dei servizi per la valutazione giuridica delle fattispecie e supporto nelle relative decisioni;
- assistenza nelle negoziazioni assistite o mediazioni (se direttamente connesse o no);
- consulenza in ordine alla legittimità di atti e provvedimenti amministrativi;
- assistenza nella predisposizione di atti negoziali, transazioni, convenzioni, contratti di natura legale;
- esame e istruttoria di richieste di risarcimento danni, anche potenziali;
- incarichi di rappresentanza, difesa e patrocinio legale nei vari giudizi;
- le attività di consulenza ed assistenza non pertinenti ai giudizi da affidare, ovvero l'attività stragiudiziale da svolgersi prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale quali: redazione di diffide, riscontri legali, esposti, relazioni, istanze, memorie, pareri sulle proposte di transazione, di deliberazione e determinazioni, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi, sulla opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ovvero sulla opportunità di riconoscere il debito fuori bilancio da essi scaturente, provvedendo alla quantificazione dei relativi importi, etc...;
- assistenza legale, attraverso la redazione di pareri, su specifiche problematiche emerse in capo agli uffici dell'Ente, autonome e non direttamente connesse ai giudizi per cui è affidata la difesa giudiziale. Per tali attività basterà semplice richiesta scritta al legale incaricato da parte dei Responsabili dei Servizi;

L'incarico potrà comprendere l'affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e, nei casi consentiti dalla vigente normativa, di amministratori dell'Ente, convenuti in procedimenti giurisdizionali per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri d'ufficio e che l'Ente abbia ritenuto meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 28 CCNL 14/09/2000, a condizione che non sussista conflitto di interessi e che il dipendente non sia assicurato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del CCNL 14/09/2000.

L'affidatario del servizio è altresì tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e doveri professionali:

- presenza alle udienze: partecipazione personale alle udienze, con possibilità di delega ad altro professionista di fiducia, a proprie spese, solo per giustificati impedimenti (malattia, concomitanza di impegni personali o professionali), e comunque in via eccezionale.
- presenza presso il Comune: è richiesta la presenza personale del professionista presso la sede municipale per almeno due (2) accessi settimanali, ciascuno della durata non inferiore a tre (3) ore. La prestazione deve essere svolta personalmente senza facoltà di delega. Si precisa che la suddetta attività rientra nell'importo forfettario pattuito e non dà diritto ad alcun rimborso spese. Nel caso di soggetti costituiti in forma associata, la presenza potrà essere assicurata dal mandataro, da uno dei mandanti o da uno dei professionisti componenti l'associazione.
- collaborazione istituzionale: partecipazione, su richiesta, ad incontri, riunioni e tavoli di lavoro con i Responsabili di Settore, il Segretario Comunale e gli Amministratori per la trattazione di problematiche legali.
- segnalazione dei rischi: obbligo di segnalare tempestivamente all'Ente eventuali rischi di soccombenza, indicando:
 - le azioni di salvaguardia ritenute più opportune;
 - la quantificazione delle spese prevedibili a carico dell'Amministrazione.
- strategie processuali: adozione di strategie mirate alla celere definizione dei giudizi, nel rispetto dell'autonomia professionale garantita dalla legge.
- comunicazione degli esiti: trasmissione entro 48 (quarantotto) ore dei provvedimenti giurisdizionali conclusivi, in particolare se sfavorevoli all'Ente, corredati da una relazione sintetica contenente:
 - tempi e modalità per l'eventuale impugnazione;
 - valutazione sulle possibilità di successo nei successivi gradi di giudizio;
 - indicazione potenziale dei costi e oneri economici conseguenti.
- adempimenti ulteriori: svolgimento di ogni altro servizio connesso o conseguente alle attività sopra indicate, al fine di assicurare difesa piena ed effettiva dell'Ente.

- proposte migliorative: eventuali migliorie offerte in sede di gara saranno considerate obbligatorie e comprese nel corrispettivo contrattuale, al netto del ribasso offerto, senza ulteriori oneri per l'Ente.
- divieto di cessione: è fatto divieto di cessione del contratto, pena la nullità dello stesso.

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del contratto.

L'importo a base d'asta è pari ad € 16.500,00, oltre IVA e CPA e al lordo della ritenuta d'acconto, o eventuale altra tipologia contributiva e fiscale.

In ipotesi di esito vittorioso del giudizio con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, gli importi liquidati in sentenza in favore dell'Ente saranno riconosciuti al professionista nella misura del 50% (cinquanta per cento). Tale quota sarà calcolata al netto degli oneri fiscali, previdenziali e contributivi di legge. Sono espressamente escluse dal computo le spese vive e gli esborsi documentati, i quali saranno integralmente ed in via esclusiva incamerati dall'Ente.

Per tutti i giudizi regolarmente affidati all'interno del periodo di vigenza della convenzione, qualora la conclusione definitiva degli stessi avvenga in data successiva alla scadenza del termine contrattuale, la predetta percentuale del 50% sarà elevata al 100% (cento per cento) degli importi liquidati in sentenza, come sopra calcolati.

Il diritto del professionista alla liquidazione delle somme sorge esclusivamente e tassativamente a seguito dell'effettiva riscossione delle stesse da parte del Comune. Pertanto, le competenze professionali saranno distratte e liquidate in favore del legale, senza facoltà di richiedere alcuna anticipazione, solo e soltanto a seguito dell'avvenuto e verificato accredito delle somme nelle casse dell'Ente da parte del soggetto soccombente.

La gara potrà essere sospesa e/o revocata per motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che nulla possano pretendere gli eventuali concorrenti a titolo di ristoro e/o risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo.

DURATA E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è di 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e potrà essere prorogata per un ulteriore periodo massimo di sei (6) mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, unicamente per garantire la continuità del servizio fino all'espletamento e perfezionamento di una nuova procedura di gara.

In ogni caso, la durata complessiva, comprensiva dell'eventuale proroga, non potrà superare i limiti di legge previsti per gli incarichi professionali di consulenza e assistenza legale conferiti dalla Pubblica Amministrazione.

In caso di scadenza del contratto e fino all'effettivo insediamento del nuovo professionista, l'affidatario uscente, se richiesto, dovrà assicurare la continuità minima del servizio per le attività urgenti e indifferibili, senza che ciò costituisca proroga tacita del contratto.

Tale prosecuzione temporanea potrà avvenire solo su richiesta scritta dell'Amministrazione e alle medesime condizioni contrattuali, fino al perfezionamento dell'affidamento al nuovo soggetto.

L'incarico ha natura esclusivamente professionale ed autonoma, ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Esso non costituisce rapporto di pubblico impiego né rapporto di lavoro subordinato, sia esso di diritto pubblico o privato.

L'affidatario svolgerà la propria attività in piena autonomia organizzativa e gestionale, utilizzando i propri mezzi, strumenti e risorse professionali, senza vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti dell'Amministrazione.

Il rapporto sarà regolato mediante convenzione stipulata tra le parti, nella quale saranno precisate le condizioni economiche, gli obblighi e le modalità operative di esecuzione del servizio.

SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli, diritti, spese per

notifiche, spese per iscrizioni a ruolo, spese di registrazione, etc...); queste ultime, ove anticipate dal professionista, dovranno essere comunicate per iscritto al Comune entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sono state sostenute, con allegazione di idonea documentazione probante l'avvenuto esborso e con puntuale richiamo delle controversie alle quali ciascuna spesa fa riferimento.

La liquidazione delle spese rimborsabili sarà disposta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Non saranno oggetto di rimborso le spese di viaggio a qualunque titolo sostenute per attività svolte all'interno del distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria mentre per quelle non rientranti nel predetto distretto saranno rimborsate quali spese vive nei limiti fissati per il rimborso delle spese di viaggio in favore dei pubblici dipendenti.

L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive sostenute e debitamente documentate relative a trasferte e/o eventuali domiciliazioni fuori regione, che dovranno essere comunque comunicate ed autorizzate in via preventiva dall'Ente, anche al fine di assumere il relativo impegno di spesa.

Le spese di contributo unificato per lo spiegamento di eventuali domande riconvenzionali ovvero per compensi C.T.U., potranno essere corrisposte anticipatamente dall'Ente al legale su richiesta, previa adozione dei relativi necessari provvedimenti amministrativi.

Il professionista è tenuto, inoltre, ad attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente procedura di gara i seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti di legge ed in regola con le disposizioni normative vigenti:

- a) Avvocati singoli iscritti all'Albo professionale di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in possesso dei requisiti di onorabilità e abilitazione all'esercizio della professione forense;
- b) Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (R.T.P.) costituiti o da costituirsi ai sensi dell'art. 37, D. Lgs. n. 36/2023, composti esclusivamente da avvocati abilitati;
- c) Studi Associati tra Avvocati, costituiti ai sensi dell'art. 4, Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- d) Società tra Avvocati, costituite ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001 e dell'art. 4-bis, Legge n. 247/2012;
- e) Associazioni professionali tra avvocati o tra avvocati e altri professionisti ammessi, purché la rappresentanza e la responsabilità dell'attività oggetto dell'incarico restino in capo ad un avvocato abilitato al patrocinio.

Il Professionista che sia componente di uno Studio Associato o di una Società di Avvocati può partecipare come professionista singolo a condizione che alla gara non partecipi anche lo Studio Associato o la Società di Avvocati di cui fa parte.

In caso di partecipazione in forma associata o societaria, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) indicazione del mandatario o referente unico nei rapporti con l'Amministrazione comunale;
- b) sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i componenti del raggruppamento o associazione;
- c) impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire formalmente il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, se non già costituito;
- d) di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo di professionisti e neppure in forma individuale qualora componente di un R.T.P. concorrente;
- e) assunzione solidale di tutti gli obblighi contrattuali e professionali derivanti dall'incarico, ai sensi dell'art. 68, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023.

La composizione del raggruppamento o dell'associazione non potrà essere modificata successivamente alla presentazione dell'offerta, salvo i casi previsti dalla legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Tutti i soggetti partecipanti dovranno altresì essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente.

Non possono partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione

previste dall'art. 94 e dall'art. 95, D.Lgs. n. 36/2023;

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti di seguito indicati.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dichiarerà mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al citato comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning, l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano ottenuto incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Per essere ammessi alla gara occorre essere in possesso, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, di tutti i seguenti requisiti da dichiarare tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000:

- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea;
- essere in possesso dei diritti politici e civili;
- non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 94 e 95, D. Lgs. n. 36/2023 e precisamente che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del presidente della

repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/gai del consiglio dell'unione europea, del 24 ottobre 2008;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, del 26 luglio 1995;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1, D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (ove applicabile);
- di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di non trovarsi in stato, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124, D. Lgs. n. 36/2023;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- l'insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- l'insussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, con riferimento alle fattispecie dettagliate dall'art. 98, D. Lgs. n. 36/2023;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e adeguata esperienza professionale nello specifico campo dell'attività, alla data di pubblicazione del bando;
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
- di non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di enti pubblici o di soggetti privati;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 165/2001;
- di non rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso pubbliche amministrazioni;
- di avere l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'amministrazione comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- di non essere consulenti legali amministrativi o tecnici dei soggetti di cui al precedente punto, con un rapporto di collaborazione continuativo;
- di non essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti alla propria professione;
- di non essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da questa Amministrazione comunale;
- di non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- di non avere in corso vertenze contro il Comune di Canolo a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi, ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento del servizio.

I requisiti generali di partecipazione devono essere posseduti da tutti i partecipanti, sia singoli, sia dai componenti del raggruppamento, dello Studio Associato, dalla Società tra avvocati, dall'Associazione tra avvocati.

REQUISITI PROFESSIONALI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza;
- b) Abilitazione all'esercizio della professione forense e iscrizione all'Albo degli avvocati da non meno di 5 (cinque) anni;
- c) Iscrizione Albo magistrature superiori;
- d) Iscrizione alla Cassa di Assistenza e Previdenza forense;

I requisiti di cui ai punti b) c) d) precedente devono essere posseduti come segue:

- per le Associazione tra Avvocati, almeno dall'Avvocato mandatario;
 - per gli Studi Associati di Avvocati, da almeno uno dei componenti dello Studio Associato;
 - per le Società di Avvocati, dal Legale Rappresentante della Società, ovvero da uno dei Soci di maggioranza dotato del potere di rappresentanza;
 - per gli R.T.P., almeno dall'Avvocato mandatario.
- e) Essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale obbligatoria, avente un massimale di almeno € 500.000,00 o impegnarsi a sottoscriverla prima dell'effettivo affidamento del servizio.

Ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:

- a) di impegnarsi a presenziare personalmente alle udienze relative ai giudizi patrocinati a nome e nell'interesse del Comune, con facoltà di delega limitata ai soli casi di concomitante impegno in altro luogo, sempre per conto del Comune, o dell'impedimento per malattia;
- b) di rinunciare, entro la data fissata per la stipula della convenzione, a vertenze in corso contro il Comune a difesa delle proprie ragioni o di terzi;
- c) di impegnarsi a non assumere per tutta la durata della convenzione alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, sia di natura giudiziale che stragiudiziale contro il Comune;
- d) di aver preso piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di cui al presente procedimento di gara e degli altri documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati;
- e) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni, il candidato verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune, ai sensi dell'art. 1456, Codice civile.

Tutti i requisiti sopra indicati, resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per mezzo di istanza di partecipazione, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e permanere in costanza del rapporto convenzionale, eventuale proroga compresa.

PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

Per il valore dell'appalto non è previsto il pagamento del contributo in favore dell'ANAC.

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Attesa la tipologia del servizio da affidare non è consentito il subappalto e non è ammesso l'avvalimento.

PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenendo conto dei criteri di valutazione di seguito descritti.

Nel caso di presentazione di una sola offerta valida si procederà ad espletare la procedura con l'unico concorrente partecipante.

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso o con offerte in aumento rispetto a quanto posto a base di gara.

Le modalità ed i tempi di presentazione delle buste corredate della documentazione di gara sono disciplinati dal bando e dal presente disciplinare di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre dev'essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e della busta contenente l'offerta tecnica è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti della "busta amministrativa" e della "busta offerta tecnica" e su ogni allegato afferente alle stesse.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inviate ai concorrenti dal RUP, anche su richiesta della Commissione giudicatrice.

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche: l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare di gara. Qualora, entro il termine previsto, uno stesso concorrente invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura, solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

PRESENTAZIONE OFFERTA

L'offerta è costituita dalla seguente documentazione:

- “Busta amministrativa”;
- “Busta offerta tecnica”;
- “Busta offerta economica”.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, c. 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere ai concorrenti il differimento del suddetto termine in forza del medesimo articolo.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La documentazione di gara dev'essere caricata nel portale telematico “ACQUISTI IN RETE PA” entro il termine perentorio del giorno **05/10/2026**;

Nella “**Busta amministrativa**” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) Istanza di partecipazione come da modello predisposto dalla stazione appaltante;
- 2) Curriculum Vitae;

- 3) Dichiarazione familiari conviventi;
- 4) Dichiarazione segreti tecnici;
- 5) In caso di RTP già costituito, la copia autentica del mandato irrevocabile per rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Gli atti devono essere compilati in ogni loro parte e firmati digitalmente.

Qualora l'istanza sia firmata dal procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'interno dell'istanza stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri da allegare in copia elettronica.

Alla domanda dovrà essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e della visura camerale dello Studio Associato o della Società ovvero idonea e completa dichiarazione sostitutiva del soggetto che ne ha i poteri, resa ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000 da cui risulti l'attuale composizione dello Studio Associato o della Società e tutte le altre informazioni contenute nella suddetta documentazione. In caso di Associazione Temporanea dovrà essere presentata tutta la documentazione afferente all'Associazione Temporanea.

La mancanza del possesso dei suddetti requisiti autocertificati, determina la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

La "**Busta offerta tecnica**" deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione (redatta sotto forma di elenco, relazione o atto analogo) contenente i dati indicati nella sezione "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica". Tale documentazione, necessaria alla Commissione per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi, dovrà essere redatta dal concorrente in modo completo, dettagliato ed esaustivo, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio.

La Busta Amministrativa e la Busta offerta tecnica, devono essere sottoscritte digitalmente:

- Per le Associazioni tra Avvocati da ciascuno degli Associati;
- Per gli Studi Associati di Avvocati da tutti i componenti lo Studio Associato;
- Per le Società di Avvocati dal Legale Rappresentante della Società, da tutti i Soci di Maggioranza e da quelli dotati del potere di rappresentanza;
- Per i RTP da ciascuno degli Avvocati.

Nella "**Busta offerta economica**" dev'essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta espressa in ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari ad € 16.500,00. L'offerta in ribasso da produrre su detto importo è da intendersi escluse IVA, CPA e spese documentabili.

PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI

La valutazione delle offerte tecnica ed economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per la valutazione della qualità del servizio offerto vengono assegnati i punteggi agli elementi di valutazione di seguito riportati:

SUB-CRITERI	PARAMETRI APPLICATIVI DI PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE
<u>A) Numero di giudizi personalmente patrocinati nell'ultimo triennio</u> (Il triennio è inteso come decorrente, a ritroso, dalla data di scadenza del presente avviso) Per ciascun giudizio andranno indicate le parti (per i privati è sufficiente indicare le iniziali), l'autorità innanzi a cui lo stesso è stato patrocinato ed il numero di R.G./anno. La mancata o incompleta indicazione dei suddetti elementi comporterà la non applicazione del relativo punteggio.	➤ Giudizi personalmente patrocinati innanzi a Giudice di Pace = punti 1 cadauno ➤ Giudizi personalmente patrocinati innanzi a Tribunale (Ordinario o Amministrativo) - Corte Giustizia Tributaria - Corte d'Appello = punti 2 cadauno ➤ Giudizi personalmente patrocinati innanzi a Magistrature Superiori = punti 3 cadauno	T	Max Punti 10 (punti dieci)
<u>B) Attività professionale personalmente svolta in materia legale ed in analoghi servizi legali in favore di pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/01) nell'ultimo triennio</u> (Il triennio è inteso come decorrente, a ritroso, dalla data di scadenza del presente avviso) Per ciascun incarico andranno indicati l'Amministrazione conferente, gli estremi dell'atto di conferimento, l'autorità innanzi a cui lo stesso è stato patrocinato ed il numero di R.G./anno. Per i pareri andranno indicati l'Amministrazione richiedente, l'oggetto e la descrizione degli stessi. Per le convenzioni andranno indicati l'Amministrazione conferente, l'oggetto dell'incarico, gli estremi dell'atto di conferimento, la decorrenza e la durata dell'incarico (data di inizio e data di fine), segnalando eventuali risoluzioni intervenute per inadempimento o responsabilità da parte del professionista. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla voce a), il concorrente potrà indicare anche i singoli giudizi attribuiti ed espletati nell'ambito delle convenzioni di cui alla voce c) La mancata o incompleta indicazione di tutti i suddetti elementi comporterà la non applicazione del relativo punteggio.	a) Affidamento di singoli incarichi di patrocinio legale in giudizi da parte di PP.AA: ➤ per ciascun incarico innanzi a Giudice di Pace = 1 punto; ➤ per ciascun incarico innanzi a Tribunale (Ordinario o Amministrativo) - Corte di Giustizia Tributaria - Corte d'Appello = 2 punti; ➤ per ciascun incarico innanzi a Magistrature superiori = 3 punti; PUNTEGGIO MASSIMO: 20 punti b) Pareri di particolare rilevanza resi per Pubbliche Amministrazioni = 1 punto per parere. PUNTEGGIO MASSIMO: 5 punti c) Convenzioni di tipologia analoga a quella oggetto del presente affidamento, stipulate e assolte con Pubbliche Amministrazioni, diverse dal rapporto di lavoro subordinato, per servizi di difesa legale e/o di assistenza legale e/o supporto e collaborazione in attività legali = 3 punti per ogni rapporto convenzionale superiore a mesi 6; <i>N.B. Eventuali rinnovi di precedente convenzione non verranno valutati</i> PUNTEGGIO MASSIMO: 30 punti	T	Max Punti 55 (punti cinquantacinque)

SUB-CRITERI	PARAMETRI APPLICATIVI DI PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE
<u>C) Migliorie organizzative del servizio</u>	a) “Proposte di attività aggiuntive o migliorative” rispetto a quelle previste dal disciplinare di gara, purché senza ulteriori oneri per il Comune (es. pronta reperibilità, reportistica, aggiornamenti normativi, formazione interna, etc...). La proposta deve essere chiara, dettagliata e concretamente realizzabile. PUNTEGGIO MASSIMO: 20 punti	D	Max Punti 25 (punti venticinque)
	b) “Presenza personale presso la sede del Comune” oltre il minimo previsto (2 accessi/settimana): 2,5 punti per ogni accesso aggiuntivo. PUNTEGGIO MASSIMO: 5 punti	T	

Il punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai suddetti sub-criteri sarà attribuito al concorrente (i) secondo la seguente formula:

$$\text{Po.t. (i)} = A+B+C$$

dove:

Po.t. (i) = Punteggio complessivo attribuito al concorrente (i) per l'offerta tecnica

A = punteggio attribuito con sub-criterio A

B = punteggio attribuito con sub-criterio B

C = punteggio attribuito con sub-criterio C

Il concorrente che avrà ottenuto un punteggio complessivo inferiore a punti 50/90 verrà escluso.

METODO PER I CRITERI TABELLARI ("T")

Gli elementi a cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Trattandosi di punteggi fissi e predefiniti, la Commissione procederà alla loro attribuzione o non attribuzione in ragione del possesso o mancato possesso di quanto specificamente indicato in ciascun sub-criterio.

METODO PER I CRITERI DISCREZIONALI ("D")

All'assegnazione del punteggio relativo al SUB-CRITERIO C "Migliorie organizzative del servizio", lett. a) "Proposte di attività aggiuntive o migliorative", con riferimento agli elementi di natura qualitativa, si procederà applicando il metodo "aggregativo-compensatore", mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun Commissario di gara.

Al termine di detta attribuzione, viene calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari.

Successivamente, si procede alla riparametrazione assegnando il valore 1 al coefficiente medio più elevato e riproporzionando di conseguenza gli altri coefficienti.

Il coefficiente così riparametrato verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio discrezionale (20 punti).

Per la determinazione dei coefficienti da parte di ciascun commissario si applicherà la seguente scala di giudizi:

Valutazione	Coefficienti
Ottimo	1
Più che buono	0,8
Buono	0,6
Sufficiente	0,4
Discreto	0,2
Insufficiente o Assenza Proposta	0

Nella determinazione dei punti per ogni criterio e del punteggio totale, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà esprimere il prezzo offerto rispetto all'importo posto a base di gara.

L'importo posto a base di gara è pari ad € 16.500,00, per l'intero periodo (36 mesi), escluso IVA, C.P.A e spese documentate.

L'offerta da produrre su detto importo è da intendersi IVA, CPA e spese escluse.
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Po.e. (i)} = (\text{R(i)}/\text{Rmax}) \times 10$$

dove:

Po.e. (i) = Punteggio attribuito al concorrente (i) per l'offerta economica

R(i) = Ribasso offerto dal concorrente (i)

Rmax = Massimo ribasso offerto

Punteggio massimo conseguibile = 10 punti

Il concorrente che avrà ottenuto un punteggio inferiore a punti 5/10 verrà escluso.

N.B.: Nel calcolo del punteggio ottenuto dall'applicazione della formula di cui innanzi si procederà fino alla seconda cifra decimale.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e dal punteggio ottenuto dall'offerta economica, così come risultante dall'applicazione della suddetta formula, ovvero:

$$\text{Pmax (i)} = \text{Po.t.(i)} + \text{Po.e.(i)}$$

dove:

Pmax (i) = Punteggio massimo ottenuto dal concorrente (i)

Po.t.(i) = Punteggio ottenuto dal concorrente (i) per l'offerta tecnica

Po.e.(i) = Punteggio ottenuto dal concorrente (i) per l'offerta economica

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, nei modi di legge, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, interni od esterni all'Amministrazione. Della stessa può far parte il RUP in qualità di presidente o componente.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice e, a tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione del contenuto delle offerte presentate dai concorrenti.

La commissione giudicatrice non ha il potere di escludere dalla gara un concorrente, potere che resta di esclusiva competenza del RUP, per cui nel caso in cui ritenga che un concorrente vada escluso, inoltra la relativa proposta al RUP che provvede con un proprio provvedimento.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE.

Nella prima seduta, il RUP, che svolge le funzioni di seggio di gara monocratico, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre la busta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal disciplinare;
- c) nei casi previsti, il RUP applica il soccorso istruttorio. Pertanto, la procedura di gara viene sospesa per il tempo utile all'inoltro ed alla verifica della documentazione sanante;

d) redigere apposito verbale delle operazioni compiute contenente anche l'elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione vengono comunicati ai concorrenti esclusi dalla gara entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'ulteriore corso del procedimento resta riservato ai soli operatori economici ammessi, la cui partecipazione viene garantita anche nell'eventualità in cui sia presente un unico concorrente idoneo.

APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi secondo i criteri prescritti tenendo conto della soglia minima di sbarramento pari a 50/90 punti.

Successivamente, la Commissione procederà all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche dei soli concorrenti ammessi. Per ciascuna offerta verrà calcolato il relativo punteggio economico. Saranno proposti al RUP per l'esclusione i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio economico inferiore alla soglia minima di sbarramento di 5/10 punti.

Completate le valutazioni, la Commissione determinerà il punteggio complessivo di ciascun concorrente sommando il punteggio dell'offerta tecnica e quello dell'offerta economica, redigendo la relativa graduatoria.

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti, si applicheranno i seguenti criteri di preferenza nell'ordine:

- Prevarrà il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica per il sub-criterio B, in quanto ritenuto maggiormente caratterizzante l'oggetto dell'affidamento;
- in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio pubblico. La data e l'ora del sorteggio saranno comunicate ai concorrenti interessati tramite PEC o avviso in Piattaforma almeno 48 ore prima dello svolgimento.

La Commissione, a conclusione delle operazioni, invierà la proposta di aggiudicazione al RUP per i provvedimenti di competenza.

Si precisa che le sedute della Commissione non saranno pubbliche in quanto la piattaforma di e-procurement garantisce la tracciabilità, la sicurezza e l'inviolabilità delle offerte elettroniche.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

VERIFICHE, AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi e nei termini dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La verifica dei requisiti avverrà sull'aggiudicatario e, in particolare, verranno acquisiti:

- Durc on line e/o attestazione regolarità contributiva rilasciata dall'Ordine Forense;
- Certificati del casellario giudiziale;
- Certificato antimafia;

- Certificazione dell'Agenzia delle Entrate per la regolarità fiscale;
- Certificazione relativa al rispetto della normativa sui disabili (per i concorrenti che abbiano dichiarato di avere più di 15 dipendenti);
- Verifica annotazioni riservate presso l'ANAC;
- Certificato di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- Certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- Certificato camerale (per le società di avvocati).

La verifica verrà effettuata tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) disciplinato dalla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 o, in caso di necessità, richiedendo direttamente all'operatore economico aggiudicatario di trasmettere la documentazione occorrente a mezzo PEC o acquisendola d'ufficio dagli enti titolari.

È facoltà dell'operatore economico inserire la documentazione a comprova dei requisiti nella documentazione amministrativa per accelerare la fase successiva di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario (ad esempio allegando la visura camerale aggiornata ed in corso di validità per le società di avvocati, l'iscrizione all'albo degli Avvocati, etc...).

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta di aggiudicazione e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo concorrente in graduatoria previa verifica sul possesso dei requisiti.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Sarà possibile l'avvio immediato del servizio nelle more della stipula contrattuale nei casi previsti per legge.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

RECESSO

Per l'intera durata del periodo convenzionale, il soggetto aggiudicatario potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto e dagli obblighi conseguenti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) fatti gravi e sopravvenuti tali da rendere impossibile o eccessivamente gravoso il proseguimento del rapporto professionale;
- b) grave e comprovato inadempimento dell'Ente committente agli obblighi contrattuali assunti, tale da compromettere l'equilibrio sinallagmatico del rapporto.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto, mediante posta elettronica certificata (PEC), con indicazione dettagliata delle motivazioni e con un preavviso minimo di trenta (30) giorni.

In ogni caso, il recesso non produrrà effetti fino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto alla sostituzione del professionista con altro soggetto idoneo e subentrante, individuato con le modalità previste dalla normativa vigente.

Fino al perfezionamento della sostituzione, l'affidatario recedente sarà tenuto a garantire la continuità del servizio, limitatamente alle attività urgenti e indifferibili, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'Ente e la corretta prosecuzione dei procedimenti in corso.

L'Ente comunale appaltante potrà, in ogni tempo e a propria insindacabile discrezionalità, esercitare il diritto di recesso unilaterale dall'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

In tal caso, l'Ente è tenuto a rispettare un preavviso minimo di trenta (30) giorni, da comunicarsi mediante PEC.

A seguito del recesso unilaterale, l'affidatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, senza possibilità di richiedere ulteriori compensi, indennità o risarcimenti di sorta.

Il Comune potrà procedere al recesso:

- a) per sopravvenute esigenze organizzative o finanziarie dell'Ente;
- b) per venir meno dell'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio;
- c) per accertato inadempimento o comportamento non conforme agli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario, previa contestazione formale e valutazione delle giustificazioni eventualmente rese.

In ogni ipotesi di recesso, sia da parte dell'Ente sia da parte dell'affidatario, dovrà essere garantito il passaggio ordinato delle pratiche in corso al professionista subentrante.

L'affidatario uscente dovrà predisporre, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del recesso, una relazione riepilogativa sullo stato dei procedimenti in corso, trasmettendo all'Ente tutta la documentazione utile per consentire la prosecuzione delle attività senza interruzioni.

Il mancato adempimento di tali obblighi potrà comportare la decadenza dal diritto al pagamento delle prestazioni residue, nonché eventuale segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le valutazioni di competenza.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Comune di Canolo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.canolo.rc.it/> o richiedendone copia agli uffici comunali.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la piattaforma. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito previa richiesta formale inviata a mezzo pec a protocollocanolo@asmepec.it Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi alla competente Autorità giudiziaria nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Locri, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati presso il Comune di Canolo per le finalità di gestione relative alle procedure di gara e per eventuale stipula della convenzione per l'affidamento del servizio ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e della normativa europea applicabile.

I dati comunicati saranno, pertanto, trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge n. 241/1990 a tutela degli aventi titolo.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- a. il Titolare del trattamento è il Comune di Canolo;
- b. il Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento;
- c. la finalità del trattamento è legata al corretto espletamento della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 6, comma 1, let. b) del Regolamento UE;
- d. l'interessato può richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi.

L'aggiudicatario verrà anche designato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, verranno comunque applicate le disposizioni degli atti amministrativi presupposti e, in via residuale, il D. Lgs. n. 36/2023 ovvero del codice civile, se ed in quanto applicabili, tenuto conto della natura e del valore del servizio messo a bando.

Responsabile unico del progetto, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, è Antonio DIENI, Responsabile dell'Area Amministrativa, e-mail demografici@comunecanolo.it, tel. 0964.323005.

Tutte le informazioni inerenti alla presente procedura potranno essere richieste a Comune di Canolo, via Roma, n. 38.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Responsabile unico del progetto
Antonio DIENI